

Questioni pregiudiziali

- 1) a) se la condizione di una persona che, a causa di lesioni fisiche, mentali o psicologiche, non può svolgere la propria attività lavorativa o può farlo soltanto entro certi limiti in un lasso di tempo che soddisfi il requisito in termini di durata di cui alla sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 2006, causa C-13/05, Navas ⁽¹⁾, rientri nella nozione di handicap ai sensi della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
- b) Se una condizione causata da una malattia diagnosticata incurabile possa rientrare nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.
- c) Se una condizione causata da una malattia diagnosticata temporanea possa rientrare nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.
- 2) Se una ridotta capacità funzionale permanente che non richiede la presenza di ausili specifici o di misure analoghe ma comporti unicamente il fatto che la persona interessata non è in grado di lavorare a tempo pieno sia ritenuta un handicap secondo l'accezione di cui alla direttiva del Consiglio 2000/78/CE ⁽²⁾.
- 3) Se la riduzione dell'orario di lavoro figurì tra le misure di cui all'art. 5 della direttiva 2000/78/CE.
- 4) Se la direttiva del Consiglio 2000/78/CE osti all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale secondo cui il datore di lavoro può licenziare un lavoratore subordinato con preavviso ridotto allorché quest'ultimo ha percepito la retribuzione nei periodi di malattia per complessivi 120 giorni durante 12 mesi consecutivi, qualora il lavoratore debba essere considerato persona disabile ai sensi della direttiva, se
- a) l'assenza è stata causata dall'handicap oppure
- b) l'assenza era dovuta al fatto che il datore di lavoro non aveva adottato le misure adeguate nella situazione specifica per consentire al lavoratore disabile di svolgere le proprie mansioni.

⁽¹⁾ Sentenza 11 luglio 2006, Racc. pag. I-06467, punto 45.

⁽²⁾ GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour d'appel de Lyon (Francia) il 1 luglio 2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm Haas Europe s.à r.l., Société Rohm Haas Europe Trading APS UK Branch

(Causa C-336/11)

(2011/C 269/62)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Lyon

Parti

Ricorrenti: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects

Convenute: Société Rohm Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm Haas Europe s.à r.l., Société Rohm Haas Europe Trading APS UK Branch

Questioni pregiudiziali

Se la nomenclatura combinata [contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, come modificata dai regolamenti (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 ⁽²⁾, e 20 settembre 2007, n. 1214 ⁽³⁾] debba essere interpretata nel senso che tamponi lucidanti destinati ad una macchina levigatrice per la lavorazione di materiali di semiconduttori — rientranti come tale nella voce doganale 8460 — importati separatamente dalla macchina, che si presentano nella forma di dischi perforati al centro, costituiti da uno strato duro in poliuretano, da uno strato di schiuma di poliuretano, da uno strato di colla e da una pellicola protettiva in materia plastica, che non contengono parti in metallo né sostanze abrasive e vengono utilizzati per la lucidatura di wafer in associazione con un liquido abrasivo e che debbono essere sostituiti con una frequenza determinata dal loro tasso di usura, rientrano nella sottovoce 8466 91 15, in quanto parti o accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine classificate nelle voci da 8456 a 8465, oppure, in base al regime del loro materiale costitutivo, nella sottovoce 3939 90 10, in quanto forme piatte autoadesive in materia plastica.

⁽¹⁾ GU L 256, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 301, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 286, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Søg og Handelsret (Danimarca) il 1 luglio 2011 — HK Danmark, che agisce per conto di Lone Skouboe Werge/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto di Pro Display A/S, in liquidazione

(Causa C-337/11)

(2011/C 269/63)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Søg og Handelsret

Parti

Ricorrente: HK Danmark, che agisce per conto di Lone Skouboe Werge.

Convenuto: Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto di Pro Display A/S, in liquidazione.

Questioni pregiudiziali

- 1) a) se la condizione di una persona che, a causa di lesioni fisiche, mentali o psicologiche, non può svolgere la propria attività lavorativa o può farlo soltanto entro certi limiti in un lasso di tempo che soddisfi il requisito in termini di durata di cui alla sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 2006, causa C-13/05, Navas⁽¹⁾, rientri nella nozione di handicap ai sensi della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
- b) Se una condizione causata da una malattia diagnosticata incurabile possa rientrare nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.
- c) Se una condizione causata da una malattia diagnosticata temporanea possa rientrare nella nozione di handicap ai sensi della direttiva.
- 2) Se una ridotta capacità funzionale permanente che non richiede la presenza di ausili specifici o di misure analoghe ma comporti unicamente il fatto che la persona interessata non è in grado di lavorare a tempo pieno sia ritenuta un handicap secondo l'accezione di cui alla direttiva del Consiglio 2000/78/CE⁽²⁾.
- 3) Se la riduzione dell'orario di lavoro figurati tra le misure di cui all'art. 5 della direttiva 2000/78/CE.
- 4) Se la direttiva del Consiglio 2000/78/CE osti all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale secondo cui il datore di lavoro può licenziare un lavoratore subordinato con preavviso ridotto allorché quest'ultimo ha percepito la retribuzione nei periodi di malattia per complessivi 120 giorni durante 12 mesi consecutivi, qualora il lavoratore debba essere considerato persona disabile ai sensi della direttiva, se
- a) l'assenza è stata causata dall'handicap
oppure
- b) l'assenza era dovuta al fatto che il datore di lavoro non aveva adottato le misure adeguate nella situazione specifica per consentire al lavoratore disabile di svolgere le proprie mansioni

(¹) Sentenza 11 luglio 2006, Racc. pag. I-06467, punto 45.

(²) GU L 303, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della FIM Santander Top 25 Euro Fi/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

(Causa C-338/11)

(2011/C 269/64)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della FIM Santander Top 25 Euro Fi

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, oltre alla posizione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;
- 2) In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administratif de Montreuil (Francia) il 4 luglio 2011 — Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della Cartera Mobiliaria, S.A., SICAV/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

(Causa C-339/11)

(2011/C 269/65)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Santander Asset Management, S.G.I.I.C., S.A, a nome della Cartera Mobiliaria, S.A., SICAV

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, oltre alla posizione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), debba essere presa in considerazione anche quella dei titolari di quote;
- 2) In tale ipotesi, a quali condizioni la ritenuta alla fonte controversa può essere considerata come conforme al principio della libera circolazione dei capitali.